

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 20-02-2019

Servizio Competente: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Chiusura di Via dello Statuto nel giorno 25 febbraio 2019 per lavori di ripristino della pavimentazione

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio, il Sindaco;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e la Ditta esecutrice dei lavori "F.lli Cozzi SNC di Cozzi Alberto e Giovanni" di Montefortino che hanno richiesto l'emissione di un'Ordinanza Sindacale di chiusura temporanea e parziale della strada in "Via dello Statuto" per poter effettuare lavori di ripristino della pavimentazione;

- Vista la richiesta assunta al Prot. Comunale in data 20/02/2019 n. 2285;
- Considerato di dover immediatamente provvedere in tal senso visto il carattere d'urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art.6 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

- E' TEMPORANEAMENTE VIETATO IL TRANSITO, sulla strada in "Via Dello Statuto" (nello spazio di ripristino della pavimentazione) con orario 07-18 (fino a termine dei lavori) nel giorno di lunedì 25 febbraio 2018;

La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata per la posa in opera della segnaletica necessaria per indicare gli obblighi e le limitazioni imposti con il presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà trasmessa, al Servizio Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Distaccamento Polizia Stradale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Resta inteso che il Comune di Amandola è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che potessero verificarsi a persone o a cose per effetto della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034).

Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

